

STATUTO DELLA "Associazione FORMATORI24" in sigla "AF24"

Art.1 - COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

È costituita un'Associazione denominata "Formatori24", in sigla "A.F.24", il cui funzionamento è regolato dal presente Statuto e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione attualmente ha sede in Cosenza. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - NATURA – FINALITA' – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

La "A.F.24" è un'associazione di categoria sindacale datoriale e professionale costituita in base all'art. 39 della Costituzione, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

"A.F.24" è una realtà rappresentativa a carattere nazionale, essa associa attività di diversa forma e costituzione di qualsiasi settore produttivo. Essa, tra l'altro, associa tutte le figure professionali che hanno tra i loro scopi la formazione e la consulenza, aziende private e pubbliche, studi professionali che operano nel settore dei lavori edili e dell'ingegneria civile, aziende che nella loro organizzazione utilizzano macchine e attrezzature di lavoro. "A.F.24" è costituita secondo il presente Statuto anche come soggetto formatore Ope Legis.

Essa si costituisce per raggiungere le finalità seguenti:

- divulgare formazione professionale, generale e specifica;
- promuovere percorsi formativi utili all'accrescimento culturale;
- raggruppare nell'Associazione tutti coloro che esercitano un'attività di servizi e/o professionale, di produzione per tutti i settori, nonché, aziende di diversa natura e costituzione su tutto il territorio nazionale ed in generale che svolgono attività di lavoro, di produzione, di servizi e consulenza, con la rappresentanza sindacale delle aziende associate in ogni sede e a qualsiasi livello;
- stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale;
- assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività anche secondo requisiti di qualità e criteri di qualificazione professionale nel pieno rispetto della legge n. 4 del 14 gennaio 2013;
- curare l'immagine dei Soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle attività aderenti;
- stipulare CCNL nazionali a tutela delle aziende e degli imprenditori del relativo settore di appartenenza.

Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:

- assumere ed incentivare iniziative di interesse comune ai Soci nel campo dell'immagine, della promozione e del marketing;
- promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che Privati che possano valorizzare i beni ed i servizi dei Soci;
- rappresentare la categoria, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;
- designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;

R

N L



- promuovere ed organizzare incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su tematiche riguardanti le attività degli iscritti e comunque nell’interesse degli associati;
- promuovere ed organizzare per proprio conto e/o a seguito di apposita convenzione, attività formative inerenti alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di vita in funzione del d.lgs. 81/08 e s.m.i ed in funzione degli Accordi Stato/Regioni, poiché costituitasi come soggetto Ope Legis per la formazione;
- promuovere ed organizzare attività formative professionali di diverso genere trattando anche tematiche inerenti all’ambiente, la qualità e l’alimentazione in attinenza ai relativi Sistemi di Gestione nonché promuovendo attività consulenziale di settore;
- favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;
- svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale;
- realizzare percorsi formativi qualificanti e di formazione permanente nonché promuovere, su tutto il territorio nazionale, progetti di ricerca e di sviluppo anche innovativo in materia di sicurezza di vita e di lavoro.
- lo svolgimento e l’organizzazione di percorsi formativi in ambito sanitario e ospedaliero avente tematica di emergenze e primo soccorso e di protezione civile.
- lo svolgimento di percorsi formativi in merito alla preparazione e abilitazione di figure professionali quali Amministratori di Condomini in accordo al D.M. 140/2014
- lo svolgimento di percorsi formativi in materia di trattamento dati e privacy, nelle figure del: Data Protection Officer (DPO); dell’Addetto al trattamento dei dati; Responsabile al trattamento dei dati; Titolare del trattamento dei dati in riferimento al Regolamento Europeo UE2016/679;
- svolgimento di percorsi formativi e di istruzione professionale;
- svolgimento percorsi formativi in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica D.Lgs. 231/2001

I temi trattati dall’associazione saranno promossi anche attraverso iniziative editoriali su supporto cartaceo (libri, riviste, brochure, manuali, ecc.) ed attraverso iniziative multimediali (video corsi, audio corsi, dvd, ecc.) e telematiche che saranno diffuse attraverso internet ed ogni altro mezzo di comunicazione attuale, compresi i social network.

Potranno essere effettuate attività di networking personale, sociale, imprenditoriale e culturale, a diversi livelli (comunale, regionale, nazionale ed internazionale). Potranno essere acquistati e/o alienati diritti relativi a tecniche, presentazioni, corsi e strumenti inerenti la formazione a tutti i livelli elaborati da Formatore24 o da altri soggetti ad essa collegati.

Si potrà inoltre, offrire consulenza, gestire eventi, organizzare convegni, tavole rotonde, seminari nonché promuovere forme di pubblicazioni a mezzo stampa o digitali.

L’Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti, così come previsto dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2009 e s.m.i.), con i mezzi di trasparenza ritenuti più idonei.

Sul sito web sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

E qualora sia reso necessario si prefigge lo scopo, ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 206/2005, di adottare un codice di condotta.

Art.3 - LOGO

La sigla e il logo sono segni distintivi e di immagine dell’Associazione. Tutti i Soci ne potranno fare utilizzo solo ed esclusivamente per attestare la propria appartenenza all’Associazione unicamente se iscritti ai Registri Professionali di “A.F.24” e/o tramite la sottoscrizione di specifica convenzione.

L’Associazione è contraddistinta dalla sigla “AF24” e da due loghi:



AF24



LOGO IN SIGLA obsoleto	LOGO IN SIGLA VIGENTE

È fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il logo per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Art.4 - REGOLAMENTI

I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse. Sono regolamenti dell'Associazione:

- Codice Etico
- Codice Deontologico
- Regolamento Generale per la gestione dei Registri Professionali AF24
- Eventuali iter procedurali redatti in forma di sintesi di altro documento considerato fondamentale.

Art.5 - AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed alle sue iniziative. Tutti gli associati, tranne quelli onorari, sono obbligati a versare la quota associativa di ammissione al momento dell'iscrizione all'associazione e la quota annuale. L'eventuale rigetto potrà non essere motivato. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso, dimissioni, esclusione o morosità nel pagamento della quota associativa. I soci, quindi, che si rendono morosi per la mancata corresponsione della quota associativa decadono dalla loro condizione con conseguente esclusione dalla vita associativa di cui ne perdono qualsiasi diritto o privilegio acquisito. Il decadimento dalla condizione di socio implicitamente decreta la cessazione di qualsiasi convenzione e/o accordo ancora in essere nei confronti del socio moroso. L'esclusione verrà pronunziata dal consiglio direttivo solo per fatti contrari alle finalità dell'associazione e con delibera motivata. Può essere impugnata dall'associato escluso entro dieci giorni, ricorrendo al Collegio dei revisori che ha funzione di compositore delle controversie ed il cui parere su ogni controversia è insindacabile ed inappellabile. La quota o il contributo associativo non costituiscono quote di partecipazione trasmissibili a terzi e quindi sono incedibili e non rivalutabili. Nel caso di scioglimento dell'associazione, morte, recesso od esclusione dell'associato nessun rimborso spetterà all'associato o ai suoi eredi o aventi causa.

Art.6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi statutari, possono associarsi aziende e studi associati e/o professionisti.

I soci si distinguono in:

- **FONDATORI:** sono coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e hanno diritto di voto;
- **ORDINARI:** persone fisiche e/o professionista per specifica competenza e preparazione, che condividono principi e scopi di questo Statuto enunciati nell'art. 2 e che corrispondono annualmente la quota associativa e hanno diritto di voto;
- **SOCI AZIENDA:** aziende, associazioni, enti pubblici o privati, studi associati e professionali che condividono gli scopi statutari e che corrispondono annualmente la quota associativa prevista, non



~ ~



hanno diritto di voto poiché già rappresentate da socio ordinario (persona fisica). Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva la possibilità di far aderire alla vita dell'Associazione particolari soci come SOSTENITORI e ONORARI.

I soci ordinari, qualora ne posseggano il titolo, possono richiedere l'iscrizione ad una o più categorie professionali dei Registri Professionali AF24 e quindi assumere la posizione nei confronti dell'Associazione di "socio richiedente". Tutti i soci sono tenuti al pagamento annuale della relativa quota nei confronti dell'Associazione. L'iscrizione è annuale a valere sull'anno solare. L'Associazione dispone, della Commissione Nazionale di Garanzia, organo competente deputato alla vigilanza sull'attività dei soci in osservanza ai documenti ufficiali di cui ogni socio è obbligato a prenderne visione e a conoscerne i principi. La stessa Commissione emana, a causa di comportamento di inosservanza, relative sanzioni di cui il Consiglio Direttivo Nazionale si fa organo esecutore nei confronti del socio soggetto al procedimento disciplinare.

Art.7 - STRUTTURA E ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale ed il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori che potrà essere successivamente nominato.

Non costituiscono organismi elettori ma fanno parte degli organismi associativi:

- Comitato Tecnico Scientifico per la formazione permanente.
- Commissione Nazionale di Garanzia
- Commissione di Esame e Valutazione

Art.8 – ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il primo trimestre dell'anno. L'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta espressa richiesta motivata di almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

Il diritto alla partecipazione spetta a tutti gli iscritti ai quali sia stata ratificata da parte del Consiglio Direttivo il loro riconoscimento. Ciascun componente può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato e può rappresentare non più di due associati. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è affisso nella sede legale dell'associazione ed in tutte le sedi secondarie almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, è fatto obbligo ai presidenti degli organismi associativi affiggere l'avviso di convocazione, che può essere trasmesso via e-mail o fax o raccomandata.

La mancata affissione dell'avviso di convocazione è imputabile al Presidente, qualora il Direttivo abbia provveduto nei termini alla convocazione con i mezzi avanti descritti e non comporta diritto ad alcuna eccezione o reclamo rispetto alle delibere adottate in assemblea per la mancata partecipazione, se non nei confronti dei responsabili dell'Organismo Locale, verso i quali gli associati interessati possono muovere azioni di tipo disciplinare. L'assemblea approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario della associazione, delibera sugli indirizzi e direttive per il perseguimento degli scopi, sulla nomina degli organi elettori, sulla modifica del presente statuto e su quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, che nomina un segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori. In caso di sua assenza o impedimento il presidente dell'assemblea sarà nominato dall'assemblea stessa. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori, che deve essere affisso nella sede legale dell'associazione e nelle sedi secondarie per almeno trenta giorni successivi all'assemblea. Per la disciplina dell'affissione vale quanto detto per l'affissione della convocazione. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste



dall'art.21 del codice civile.

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea e dura in carica cinque (5) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un consigliere, il consiglio designerà un nuovo consigliere, la cui nomina dovrà essere ratificata e confermata dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente del consiglio direttivo, il Vicepresidente ed un Segretario. Il consiglio direttivo delibera il piano di attività dell'Associazione, le quote di iscrizione e formula proposte in ordine alla gestione dell'Associazione. Inoltre, nomina la Commissione Nazionale di Garanzia definendone compiti e poteri relativamente all'adempimento e all'osservanza da parte dei soci ai documenti ufficiali dell'Associazione che ne definiscono principi, intenti ed etica con il compito di formulare le relative sanzioni per inosservanza di quanto emanato attraverso tali documenti (Statuto, Codice Etico, Codice Deontologico, Regolamenti Generali ed altro) a cui il socio inosservante sarà assoggettato.

Art.10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo i poteri affidati al presidente appresso precisati, nonché tutti i compiti ad esso demandati dallo statuto. Spettano comunque al consiglio direttivo:

- l'esecuzione delle delibere assembleari demandate alla sua competenza;
- la deliberazione di ammissione di nuovi associati;
- la esclusione per morosità e/o estromissione di associati per atti e fatti contrari allo statuto, ai regolamenti ed ai disciplinari interbi
- il controllo sull'operato del presidente;
- l'approvazione su proposta del presidente dell'ordine del giorno delle adunanze assembleari; - la redazione e formazione del bilancio, nei suoi vari articolati;
- la determinazione della quota di ammissione e della quota annuale;
- al Consiglio Direttivo spetta il diritto di ratificare o meno l'ammissione delle singole sedi, la mancata ratifica può non essere motivata;
- spetta il diritto di commissariare le sedi che per motivi di onorabilità, e/o di mancato rispetto o violazione del disciplinare e dei regolamenti emanati.
- la determinazione degli indirizzi e direttive per il perseguitamento degli scopi dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche al di fuori della sede legale, purché in Italia, su convocazione del presidente, quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da parte di due consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun amministratore almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma oppure con altro mezzo con preavviso di almeno due giorni. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente solo se presenti tutti i consiglieri.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti sarà accolta la decisione votata dal presidente. La riunione è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente. Delle deliberazioni del consiglio si fa constatare mediante verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità di chi presiede la riunione ed a cura del segretario.

Art.11 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

O - n.



Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il presidente è investito dei compiti affidatigli dal presente statuto e dal potere di amministrazione ordinaria dell'associazione. A titolo esemplificativo, si considerano atti di ordinaria amministrazione:

- la traenza di assegni, l'assunzione di obbligazione di beni mobili;
- l'apertura di conti correnti bancari e postali;
- la richiesta di mutui, finanziamenti, affidamenti e scoperture bancarie;
- la proposizione di domande ed istanze ad Enti pubblici e privati per la richiesta di contributi ed erogazioni,
- la stesura e firma di convenzioni con privati ed enti in genere;
- la partnership con organismi e strutture che possano rivelarsi utili alla vita associativa.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato con delibera del consiglio direttivo.

Art.12 - IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente svolge funzioni di coordinamento dell'attività della associazione. Al medesimo possono essere delegati compiti specifici dal Consiglio direttivo o dal presidente, di fatti, ricopre nella medesima persona la carica di Segretario Generale.

Art.13 - SEGRETARIO TESORIERE

Il segretario assiste il consiglio direttivo nelle proprie riunioni, redigendo e sottoscrivendo, unitamente al Presidente, il verbale; collabora con il Presidente nelle proprie funzioni, provvede ai pagamenti ed agli incassi, cura la contabilità dell'associazione ed è il responsabile della cassa sociale.

Art.14 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte gratuitamente dai nominati ai quali spetta solo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dai rispettivi consigli direttivi.

Art.15 - BILANCIO – UTILI

L'organo amministrativo ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione; deve essere corredata da una relazione sull'andamento ed il risultato della gestione. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art.16 - SCIOLIMENTO - LIQUIDAZIONE – ESTINZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dall'assemblea che provvederà alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per l'estinzione si applica l'art. 27 del Codice civile.

Fanno parte del patrimonio: beni immobili e mobili, contributi, donazioni, attività marginale di carattere commerciale.

(P) (A)



Art.17 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

È l'organo di riferimento scientifico dell'Associazione, a cui il Consiglio Direttivo si rivolge per istituire sia progetti formativi di particolare interesse per la collettività e a cui tutti i soci sono chiamati a partecipare, sia progetti di ricerca e di sviluppo innovativi inerentemente all'avanzamento dei tempi e alla contemporaneità di eventuali aggiornamenti normativi o in generale in riferimento ad altre tematiche volte all'accrescimento culturale delle diverse figure professionali. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico assumono, nell'espletamento delle loro funzioni, il ruolo di Commissari. Il Presidente su mandato del Consiglio Direttivo Nazionale designa i suoi membri che si distinguono per capacità professionale ed autorevole condotta etica. Essi agiscono nell'interesse delle loro funzioni di Commissari secondo scienza e coscienza e a favore della collettività.

Inoltre, il Comitato Tecnico Scientifico è la commissione deputata alla garanzia della formazione permanente degli associati tramite lo studio di specifici progetti che saranno vagliati e approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Al Comitato spetta relativo rimborso spese, per tutti gli incarichi assegnati dal Consiglio Direttivo, siano essi istituzionali e siano essi attinenti fasi di ricerca e di studio preparatori ad eventuali impegni di rappresentanza.

Art.18 – COMITATI E COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce eventuali commissioni, gruppi di studio e di lavoro su temi e argomenti attinenti il presente Statuto.

Il funzionamento di tali organismi è deliberato dal Consiglio Direttivo. Ogni commissione istituita avrà al suo interno un Presidente che la rappresenta e che si fa carico di ogni giudizio e/o valutazione espressa su base democratica e di merito. Il verdetto della Commissione sarà trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale o in forma scritta o in forma orale dal Presidente di Commissione stessa. Lo scioglimento delle commissioni o dei comitati è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale e può avvenire per condotta di amministrazione non chiara da parte dei Commissari o per rinuncia di uno dei membri compreso il Presidente, in tal caso può essere valutata la sostituzione del membro rinunciario a scanso dello scioglimento dell'intera commissione.

Art.19 – REGISTRO PROFESSIONALE AF24

Viene istituito il Registro Professionale AF24 degli iscritti aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell'Associazione ed inviato alle autorità competenti. A tutti i soci iscritti verrà rilasciato:

- Numero di iscrizione
- Tessera associativa
- Timbro di appartenenza

È fatto obbligo ai soci iscritti ai suddetti registri, di rispettare quanto stabilito dai documenti ufficiali in merito a standards di qualità definiti da A.F.24

Art.20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie tra gli associati e tra questi e la associazione relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto saranno decise da un collegio composto da arbitri così nominati: uno ciascuno dalle parti ed il presidente dagli arbitri così nominati o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'associazione avrà sede, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro della parte, qualora questa non abbia provveduto entro trenta giorni dall'invio della nomina dell'arbitro della controparte da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento. Il collegio giudicherà con

P

M.



equità, senza formalità di procedura.

La decisione sarà adottata dal Collegio con votazione a maggioranza dei propri membri; in caso di parità di voti, sarà accolta la decisione votata dal presidente del collegio. Il lodo arbitrale sarà inappellabile.

Art.21- NORME FINALI

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dettate dal Codice civile in tema di persone giuridiche e, subordinatamente, in tema di società.

Il Presidente

Il Segretario Generale



AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

registrato 20-11-2023
n. 101F della Serie 3
Importo versato € 264,00 con P/B 15/11/2023

GS *MB*

